

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE WELFARE E AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA NELL'AMBITO DEL MANTENIMENTO E DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL CONTACT TRACING – SISTEMA SMI

TRA

La **Regione Lombardia** - Direzione Generale Welfare con sede in Milano, codice fiscale 80050050154 qui rappresentata dal Direttore Generale Dr. Marco Cozzoli, nato a Milano, il 13/03/1974 e domiciliato per la carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia (di seguito indicato Regione);

E

L'**Agenzia di tutela della salute della Brianza**, Viale Elvezia, n. 2 20900 Monza C.F. 09314190969. ai fini del presente atto, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Michele Brait (di seguito indicata "ATS BRIANZA").

VISTI:

- La Legge 26 maggio 2004, n. 138, con cui è stato istituito, presso il Ministero della Salute, il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto Superiore di Sanità, con l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, con le Università, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il "Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025", adottato il 6 agosto con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (Rep. 127/CSR);
- il "Piano nazionale prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025" e sul documento recante "Calendario Nazionale Vaccinale", adottato il 2 agosto 2023 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (Rep. 193/CSR);
- il "Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023" approvato con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 gennaio 2021 (Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021) e predisposto sulla base dei più recenti documenti emanati dall'OMS nel 2018 "A checklist for pandemic influenza risk and impact management" ed "Essential steps for developing or updating a national pandemic influenza preparedness plan";
- Il Decreto 7 marzo 2022 (Decreto PREMAL) con cui il Ministero della Salute ha recepito la Decisione di esecuzione (UE) 2018/945 della Commissione Europea del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso e messo a disposizione delle regioni un omonimo sistema informativo integrato in NSIS.

RICHIAMATE i seguenti provvedimenti regionali:

- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e successive modifiche e integrazioni e, nello specifico

- ✓ l'art. 4 ter che prevede che il Piano in parola sia la declinazione a livello locale del Piano pandemico nazionale e che sia approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;
- ✓ l'art.5 ter. che prevede che al fine di potenziare il ruolo di governo e di indirizzo dell'assessorato al Welfare la Regione, per il tramite della direzione generale competente e in relazione a specifiche tematiche, si avvale di unità operative a valenza regionale allocate presso le ATS e coordinate direttamente dalle unità organizzative di riferimento della direzione generale Welfare;
- la Legge Regionale 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la DCR 15 febbraio 2022, n. XI/2395 "Piano regionale di prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato - Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021";
- la DCR 17 maggio 2022, n. XI/2477 "Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)";
- la DCR 20 giugno 2023, n. XII/42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura";
- la DGR 15 maggio 2023, n. XII/293 "Proposta di realizzazione scorte di cui al decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 avente oggetto "Risorse per la fase interpandemica PanFlu 2021-2023";
- la DGR 19 giugno 2023, n. XII/472 "Realizzazione di misure per il miglioramento delle attività di sorveglianza delle malattie infettive previste dal Piano Strategico Operativo Nazionale di Preparazione e Risposta ad una Pandemia Influenzale (PanFlu) 2021-2023, di cui al comma 261 dell'articolo 1 legge 30 dicembre 2021 n.234;
- La DGR n. XI/6608 del 30/06/2022 "Individuazione delle unità operative a valenza regionale a supporto delle attività della unità organizzativa prevenzione, della unità organizzativa veterinaria e della unità organizzativa personale, professioni del SSR e sistema universitario della DG Welfare, ai sensi dell'art 5 comma 5 ter L.R. 33/2009 - primo provvedimento";
- la DGR 31 gennaio 2024, n. XII/1827 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024";

RICHIAMATA altresì la DGR XI/4691 del 10/05/2021 avente ad oggetto la convenzione con la Regione Veneto e convenzione con l'ATS Brianza per la realizzazione del progetto CCM 2020 "potenziamento del contact tracing attraverso il rafforzamento del ruolo dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in relazione alle condizioni di maggiore suscettibilità alle conseguenze sfavorevoli dell'infezione (fattori di rischio comportamentali, malattie croniche e multi-morbilità, età avanzata, ecc." di cui al programma 2020 del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) approvato con D.M. 20 ottobre 2020.

PREMESSO CHE

PRIMA PARTE: Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare

- Regione Lombardia è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- Regione Lombardia è responsabile degli interventi di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive in Lombardia;
- L'attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive ha valenza di Livello Essenziale di Assistenza ed in tal senso è annualmente

oggetto di misura da parte del Ministero della Salute;

SECONDA PARTE: Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

- o ente diritto pubblico dotato di personalità giuridica con autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;
- o ha tra i suoi fini primari la tutela della salute pubblica nel territorio di competenza
- o promuove l'attività di diffusione delle conoscenze scientifiche, tutela e miglioramento della salute dell'uomo.

CONSIDERATO CHE

Il presente accordo vuole regolare la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, che consiste nel continuare a sostenere e implementare il sistema SMI, per il tramite di un operatore sanitario di ATS Brianza, da assegnare a Regione Lombardia, DG Welfare UO Prevenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - Finalità e oggetto della convenzione

Regione Lombardia e ATS Brianza si propongono di conseguire una stretta collaborazione per quanto riguarda l'attività di mantenimento e implementazione del sistema SMI.

Art. 3 Impegni delle parti

Il presente accordo disciplina lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione tra i due Enti sottoscrittori secondo i principi di mutua collaborazione richiamati in precedenza, definendo la seguente divisione di compiti e responsabilità:

DG Welfare di Regione Lombardia:

- realizzazione e continuo aggiornamento di una rete per sorveglianza sindromica malattie infettive;
- mantenimento in opera del sistema di sorveglianza mediante strumenti adeguati strumenti tecnologici;
- Trasmissione periodica delle attività svolte dall'operatore sanitario in servizio presso la stessa ad ATS Brianza.

ATS BRIANZA:

- collaborare per la UO a valenza regionale sistemi informativi per la prevenzione nello sviluppo delle attività;
- collaborare con la UO a valenza regionale SIAN;

La collaborazione potrà avvenire per il tramite della presenza di uno o più operatori presso la sede di Piazza Città di Lombardia, per il mantenimento e l'implementazione del sistema SMI. In particolare, la suddetta presenza sarà di cinque giorni alla settimana, al fine di garantire l'appropriatezza e la celerità delle notifiche SMI.

Art. 4 Referenti del Progetto

I referenti del progetto per Regione Lombardia sono la Dr.ssa Michela Viscardi, Dirigente nell'ambito della Data Governance e Qualità dell'offerta di Prevenzione al cittadino e alle imprese e il Dr. Danilo Cereda, Dirigente della Unità Organizzativa Prevenzione, entrambe della DG Welfare.

Il referente del progetto per ATS Brianza è il Direttore Sanitario della struttura Dr. Aldo Bellini,

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla stipula, salvo proroga.

Art. 6 - Copertura assicurativa

ATS Brianza garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'ATS medesima e dello stesso personale.

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - Responsabilità

La responsabilità complessiva dell'esecuzione del programma, comprensiva dell'attività di sorveglianza, è affidata per ATS Brianza, al Direttore Generale Michele Brait e per Regione Lombardia al Dott. Marco Cozzoli, Direttore della Direzione Generale Welfare.

Art. 8 - Compensi e oneri

La presente convenzione non comporta alcun tipo di compenso a carico delle parti.

Art. 9 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica e proprietà intellettuale

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del *pre-existing know-how* dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali delle attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune alle parti contrattuali.

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione,

costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per l'eventuale tutela giuridica.

Regione Lombardia non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citata a scopi pubblicitari.

Ogni Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra Parte per scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi scritti fra le Parti.

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali dai rispettivi responsabili scientifici e rese note in virtù della presente convenzione, fornite per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita presso sedi o laboratori, durante incontri o riunioni e/o simili.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

ATS Brianza si impegna a dare idonea pubblicità del cofinanziamento di Regione Lombardia in favore della stessa per la realizzazione del presente progetto.

Articolo 10 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Regione Lombardia -Direzione Generale Welfare che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Regione Lombardia e dell'ATS Brianza, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale di ATS Brianza e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 11 – Gestione delle controversie

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia

che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia.

Art. 12 – Riservatezza e privacy

Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna delle Parti può trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e successive norme nazionali di adeguamento.

Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

Art. 13 – Registrazione, spese e firma

Il presente atto è sottoscritto in unico originale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a cura e spese di ATS Brianza, che verrà assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014) dalla stessa, che effettua il pagamento sulla base dell'Autorizzazione Ministeriale.

Art. 14 - Rinvio

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90 e dai principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Milano, data delle firme
digitali

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale
DG Welfare
Dott Marco Cozzoli

Per ATS Brianza,
Il Direttore Generale
Dr. Michele Brait